



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento**

**(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 165 del 2021, integrato da motivi aggiunti depositati il 28 giugno 2022, proposto da:

Measure s.r.l., in persona del socio unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Giovanni Battista Conte e Guglielmo Aldo Giuffrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via San Marco, n. 4, presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Debiasi;

***contro***

Ente Parco Adamello Brenta, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Sella Giudicarie, Comitato Scientifico delle Aree Protette, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* e tutti rappresentati e difesi a' sensi e per gli effetti dell'art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

*per l'annullamento, in parte qua*

quanto al ricorso introduttivo

- della deliberazione 13 dicembre 2019 n. 2029 della Giunta Provinciale di Trento, pubblicata sul BUR TAA il 16 dicembre 2019, con oggetto: *'Parco naturale Adamello Brenta: approvazione della "Variante 2018 al Piano del Parco", ai sensi del D.P.P. n. 3-35/Leg del 21 gennaio 2010'*, nella parte in cui dispone l'ampliamento del Parco includendovi l'area, in località Dispensa, interessata dalla richiesta di concessione per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico presentata dalla ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi in particolare compresi, per quanto occorrer possa, sempre limitatamente alla medesima suddetta inclusione dell'area interessata dalla centrale Measure nei confini del Parco:

- della deliberazione 28 ottobre 2019 n. 16 del Comitato di Gestione dell'Ente Parco Naturale di Adamello Brenta pubblicata sull'Albo telematico dell'Ente Parco il 4 novembre 2019, recante l'adozione definitiva della stessa Variante;

- della deliberazione 25 febbraio 2019 n. 3 del Comitato di Gestione dell'Ente Parco Naturale di Adamello Brenta, recante l'adozione preliminare della stessa Variante;

- della nota 30 novembre 2017 n. 1006/P del Sindaco del Comune di Sella Giudicarie di richiesta del medesimo ampliamento;

- dei pareri 28 novembre 2018 e 9 ottobre 2019 del Comitato Scientifico delle Aree Protette del (allo stato non conosciuti e di cui si chiede l'acquisizione).

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo anche in riferimento agli esiti dei lavori della Commissione per la variante al Piano del Parco di cui al *"verbale"* del 23 ottobre 2017 depositato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato il 27 maggio 2022 e alla loro totale pretermissione nell'ambito del procedimento.

Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti depositato il 28 giugno 2022 e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva delle Amministrazioni intime;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 29 settembre 2022 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per la ricorrente gli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Giovanni Battista Conte e Guglielmo Aldo Giuffrè e per le Amministrazioni intime il procuratore dello Stato Anna Zanella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

1. Con il presente ricorso, la società Measure s.r.l. (di seguito Measure) ha in principalità impugnato la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 13 dicembre 2019 n. 2029, recante "*Parco naturale Adamello Brenta: approvazione della "Variante 2018 al Piano del Parco", ai sensi del D.P.P. n. 3-35/Leg del 21 gennaio 2010*", nella parte in cui, nel disporre l'ampliamento del predetto Parco, ha incluso nel perimetro dello stesso l'area sita nel territorio della Val di Breguzzo, in particolare insistente sui Comuni catastali di Bondo (codice regionale n. 32) e di Breguzzo II (codice regionale n. 43): area in ordine alla quale la stessa Measure aveva proposto istanza a sensi del t.u. approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e della l.p. 8 luglio 1976, n. 18 e successive modifiche per il rilascio della concessione per derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal torrente Arnò, immissario di destra del fiume Sarca.

Ad avviso della ricorrente, infatti, l'approvazione della variante non può che determinare il rigetto della propria istanza nonostante lo stato già avanzato del relativo procedimento, arrecandole così un grave pregiudizio: e, in tal senso, sulla

base dell'art. 7, comma 1, lettera f, punto V) delle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, la società è stata, infatti, già preavvertita con nota del 18 dicembre 2019.

2. Quanto alle istanze per derivazione di acqua a scopo idroelettrico, più precisamente sono state presentate al Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche della Provincia (SGRIE) due distinte domande: una prima istanza da parte dell'odierna ricorrente, in data 26 marzo 2013, riguardante la sinistra orografica del torrente Arnò e una seconda richiesta, formulata il 18 novembre 2013 dal signor Romano Menapace - al quale la medesima Measure è poi subentrata -, concernente la destra orografica dello stesso torrente.

Le suddette domande riguardano entrambe un'area a quota di circa 1.200,00 metri sul livello del mare, situata in località Dispensa sui territori dei Comuni di Bondo e Breguzzo fusi per effetto della l.r. 24 luglio 2015 n. 17, unitamente ai Comuni di Lardaro e Roncone, in quello di Sella Giudicarie.

Le domande medesime si riferiscono a un intero anno, per un impianto di una portata massima di 2.420 l/s e media di 685 l/s volto a produrre la potenza nominale media di circa 338 kW, su un salto di circa 50 m.

Si tratta di un mini impianto che sfrutta le acque del torrente Arnò al fine della produzione di energia elettrica con un deflusso minimo vitale di 238 l/s.

Nella medesima località di Dispensa è situato anche un impianto per la produzione di energia elettrica del Comune di Sella Giudicarie che con una superficie di bacino praticamente equivalente comporta peraltro un deflusso minimo vitale di 25 l/s.

Ivi inoltre sono ubicate opere di derivazione della centrale "*La Rocca*" della multiservizi Dolomiti Energia s.p.a.

3. Il 2 ottobre 2014 si è tenuta la Conferenza di servizi per l'esame delle anzidette istanze di concessione presentate ai fini del prelievo d'acqua.

I relativi progetti sono stati valutati in relazione all'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque secondo quanto disposto dal Piano energetico-ambientale provinciale di cui alla deliberazione della

Giunta provinciale n. 2438 del 3 ottobre 2003 e dalle norme di attuazione (art. 7 comma 1 lettera f) del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) reso esecutivo con il d.P.R. 15 febbraio 2006 nonché dalle norme di attuazione (art. 8 comma 16) del Piano di tutela delle acque (PTA) di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2004.

Il PTA si riferisce nello specifico ad una valutazione da parte della Giunta provinciale circa la prevalenza di un interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta.

All'esito dell'anzidetta Conferenza dei servizi - alla quale oltre allo SGRIE hanno preso parte altre articolazioni funzionali dell'Amministrazione Provinciale, ossia il Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste (DTAAF), il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio (SUTP), il Servizio Agricoltura (SA), il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette (SSSAP), il Servizio Foreste e Fauna (SFF), il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali (SAVA) e il Servizio Bacini Montani (SBM), nonché l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA) - la Giunta provinciale, con delibere del 13 luglio 2015, nn. 1170 e 1171, relative rispettivamente all'istanza di Measure e a quella del signor Menapace, ha riconosciuto che *“non sussistono prevalenti interessi pubblici ad un uso diverso dell'acqua rispetto a quello idroelettrico”*, che *“non sussiste un prevalente interesse ambientale incompatibile con la domanda”* e, infine, che *“nell'ambito della procedura di valutazione ambientale, si dovrà corrispondere in modo adeguato ai rilievi contenuti nei pareri ... del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio prot. n. 510611 di data 26 settembre 2014; ... dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prot. n. 463739 di data 2 settembre 2014 e prot. n. 241025 di data 6 maggio 2015; ... del Servizio Bacini montani, del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette e del Servizio Foreste e fauna”*.

Facendo riferimento alle citate delibere, il SGRIE, con nota del 14 agosto 2015, ha comunicato che il progetto *“dovrà essere sottoposto, su iniziativa del proponente, a*

*procedura di valutazione d'impatto ambientale” e che “A seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, codesta Società dovrà presentare allo scrivente Servizio ... il progetto definitivo, che dovrà accogliere tutte le prescrizioni imposte in sede di valutazione d'impatto ambientale”.*

4. Senonché, in concomitanza all'attivazione da parte di Measure della prescritta procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), il 4 maggio 2017 il Comune di Sella Giudicarie ha presentato all'Ente Parco naturale Adamello Brenta, Ente pubblico provinciale già istituito con l.p. 6 maggio 1988 n. 18 e ad oggi disciplinato dalla l.p. 23 maggio 2011, n. 7 e dal regolamento approvato con d.p.p. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, una prima istanza volta a conseguire, tramite l'adozione di una variante al Piano del Parco, l'ampliamento dell'area di pertinenza del Parco medesimo con conseguente trasferimento a quest'ultimo della *“facoltà unica di disciplinare in materia urbanistica e previsione di misure per la conservazione dell'ambiente”*.

Ciò ha determinato il parallelo svolgimento di due distinti - e sotto taluni aspetti antitetici - procedimenti: quello avviato da Measure, avente ad oggetto il rilascio della concessione per derivazione idroelettrica, e quello conseguente all'istanza del Comune di Sella Giudicarie volto all'emanazione della deliberazione di approvazione della variante 2018 al Piano del Parco.

Giova evidenziare che il Piano del Parco naturale Adamello Brenta, a suo tempo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2115 del 5 dicembre 2014, era stato successivamente interessato da due varianti approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1369 del 10 agosto 2015 (*“Variante 2014 al Piano del Parco – Area sciabile Plaza”*) e n. 1898 del 29 novembre 2019 (*“Piano di gestione del patrimonio edilizio – Variante 2014”*).

La Giunta esecutiva del Parco con deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2017, nella prospettiva dell'elaborazione di un'ulteriore variante per la necessità di introdurre modifiche alle Norme tecniche di attuazione, aveva già provveduto a designare un gruppo di lavoro ristretto per gli opportuni approfondimenti istruttori e al fine della

stesura delle “*linee guida e degli indirizzi dei nuovi processi di variante*”.

5. Per quanto concerne tale ulteriore variante al Piano, la prima istanza del 4 maggio 2017, motivata dalla necessità di garantire “*continuità fisica col territorio del Parco*” e dalla sussistenza di “*innegabili valenze naturalistiche riconosciute e riconoscibili nel territorio delle Frazioni di Breguzzo e Bondo*”, aveva ad oggetto l’inclusione nel perimetro del Parco Adamello Brenta di 132 ettari di terreno, di cui 116 già facenti parte del Comune di Breguzzo e 16 già rientranti nel Comune di Bondo.

Stante l’esito negativo di questa prima richiesta, il 2 ottobre 2017 il Comune di Sella Giudicarie, *medio tempore* costituito, ha presentato un’ulteriore istanza finalizzata a “*rivedere tale ampliamento*”, a cui ha fatto seguito, il 30 novembre 2017, una terza domanda valutata infine positivamente dall’Ente Parco Adamello Brenta, il quale ha quindi attivato l’*iter* di approvazione della variante.

Il procedimento ha avuto inizio con l’elaborazione di un Documento preliminare, poi approvato dal Comitato di gestione del Parco con deliberazione del 4 maggio 2018, n. 9 e reso oggetto di una specifica riunione pubblica, all’esito della quale, sulla base delle osservazioni pervenute in tale sede, l’Ufficio tecnico-ambientale del Parco aveva redatto i documenti facenti parte dell’impugnata “*Variante 2018*”.

Tale variante al Piano, come si è detto comprendente oltre all’ampliamento dei confini del Parco anche l’adeguamento delle norme tecniche di attuazione alle modifiche normative sopravvenute riguardando inoltre rettifiche della cartografia, è poi stata sottoposta al parere del Comitato Scientifico delle Aree Protette (CSAP), il quale si è espresso sostanzialmente in senso positivo con talune osservazioni che sono state fatte proprie dall’Ufficio tecnico ambientale del Parco in sede di aggiornamento e integrazione della documentazione relativa alla variante medesima.

A ciò ha fatto seguito dapprima l’approvazione in via preliminare della “*Variante 2018*” con deliberazione del 25 febbraio 2019, n. 3 del Comitato di gestione e, in

data 23 maggio 2019, lo svolgimento della Conferenza di servizi convocata dal SSSAP della Provincia di Trento alla quale hanno preso parte o inviato pareri numerose altre strutture provinciali (SAVA, Autonomie Locali, Turismo e Sport, SUTP, SFF, Agricoltura, Minerario, Soprintendenza per i beni culturali, Impianti a Fune e Piste da Sci).

Dopo aver valutato quanto emerso in sede di Conferenza di servizi, il Comitato Scientifico si è ulteriormente espresso favorevolmente sulla proposta e il Comitato di gestione del Parco, con deliberazione del 28 ottobre 2019, n. 16 ha poi adottato in via definitiva la “*Variante 2018*”, la quale, supportata dal parere favorevole espresso anche dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), è stata, infine, approvata dalla Giunta provinciale con l’impugnata deliberazione del 13 dicembre 2019, n. 2029.

6. Pressoché contemporaneamente al procedimento volto all’emanazione della variante si è svolto, come si è detto, quello attivato da Measure al fine di conseguire il rilascio della concessione per derivazione d’acqua a scopo idroelettrico.

La società ricorrente, infatti, il 24 agosto 2017 ha avviato il procedimento di consultazione preliminare alla Valutazione di impatto ambientale (VIA), conclusosi positivamente il 20 ottobre 2017 e, a seguito di ciò, il 10 marzo 2018, ha presentato al SAVA la domanda di VIA relativa al progetto definitivo dell’impianto.

Con deliberazione del 5 ottobre 2018, n. 1859, la Giunta Provinciale ha concluso positivamente il procedimento relativo alla VIA, formulando una “*valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale*” del progetto.

Giova sin d’ora evidenziare che tale provvedimento riconosce che l’opera progettata, benchè non prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica, si connota per la sua natura pubblica o di interesse pubblico, per cui ai sensi dell’art. 13, comma 6, della l.p. 17 settembre 2013, n. 19 recante la disciplina della valutazione dell’impatto ambientale (“*Il provvedimento di VIA può essere positivo anche se l’opera progettata contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale, quando si tratta di opere pubbliche o d’interesse pubblico cui è*



*applicabile la disciplina della deroga prevista dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015). In tal caso si applica l'articolo 13 quinquies, comma 6, della presente legge. Resta fermo, inoltre, quanto stabilito dall'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), in ordine alla realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio.”), l'efficacia della valutazione dell'impatto ambientale è subordinata all'esito positivo del procedimento di deroga.*

Il provvedimento dà pure testualmente atto che, malgrado ciò il Comune di Sella Giudicarie non ha ritenuto di dare avvio alla procedura di deroga urbanistica mentre ha presentato richiesta per ampliare l'area del Parco (cfr. istanza del 30 novembre 2017 e deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 18 dicembre 2017).

Le prescrizioni imposte con la predetta deliberazione di Giunta n. 1859/2018 sono state fatte proprie da Measure con il “*Piano delle misure compensative*”, presentato nel dicembre 2018.

Il 7 febbraio 2019 si è conclusa la Conferenza istruttoria volta al rilascio della predetta concessione di derivazione di acqua: in tale sede, pur essendo state sollevate le medesime eccezioni già proposte nel corso del procedimento di VIA, è stata confermata l'insussistenza di elementi ostativi al rilascio della concessione.

Ritenendo che il procedimento volto all'emanazione della “*Variante 2018*” costituisca un ostacolo al rilascio della propria concessione, Measure, al fine di opporvisi, ne ha in primo luogo richiesto la sospensione ovvero il rigetto dell'istanza del Comune di Sella Giudicarie.

Non avendo ottenuto alcun riscontro, l'odierna ricorrente ha quindi posto in essere ulteriori azioni al riguardo.

Il 14 marzo 2019 ha rivolto quindi in tal senso una segnalazione al Responsabile per la Trasparenza della Provincia, evidenziando le ragioni meramente politiche, e non ambientali, sottese all'iniziativa per l'approvazione della variante; il 6 maggio

2019 ha presentato al Parco e al Presidente della Conferenza di servizi le proprie osservazioni circa l'adozione preliminare della "Variante 2018", ribadendo la necessità di tenere in considerazione lo stato avanzato del proprio progetto; il 16 maggio 2019 la ricorrente medesima ha insistito per l'esame di tali osservazioni e, da ultimo, il 20 ottobre 2019, ha ribadito che il reale scopo della variante era quello di ostacolare la realizzazione della centrale idroelettrica da essa proposta.

Nonostante ciò, l'*iter* per l'emanazione della variante procedeva nel suo corso.

Parallelamente, proseguiva peraltro anche l'istruttoria volta al rilascio della concessione richiesta da Measure: infatti, lo SGRIE, tramite nota del 14 giugno 2019, comunicava che "*in base alle risultanze dell'istruttoria, pur caratterizzate da opposizioni ed osservazioni, il procedimento relativo all'istanza in oggetto può avere conclusione positiva, ovviamente con tutte le cautele e prescrizioni emerse nella VIA*".

7. Essendo intervenuta il 13 dicembre 2019 l'approvazione della "Variante 2018" a mezzo dell'impugnata delibera della Giunta provinciale n. 2029 del 2019, il 18 dicembre 2019 lo SGRIE ha inoltrato a Measure il preavviso di rigetto dell'istanza di concessione idroelettrica, motivato dalla circostanza che, a seguito dell'adozione della variante, l'istanza di rilascio della concessione "*si pone ... in contrasto con i criteri stabiliti dalle vigenti Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche – art. 7, comma 1, lettera f, punto V) ed il relativo procedimento non può trovare conclusione positiva*".

In base a tale disposizione le concessioni di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico possono essere infatti assentite qualora le opere non ricadano, all'interno di aree naturali protette ("*v. le opere non devono ricadere, se non in maniera del tutto marginale, all'interno di aree naturali protette, né devono condizionarne l'assetto idraulico e idrogeologico.*")

8. In ragione della ritenuta illegittimità del procedimento, così come del provvedimento della Giunta provinciale volto all'adozione della "Variante 2018 al Piano del Parco", Measure ha dapprima impugnato a' sensi dell'art. 143 del t.u.

approvato con r.d. n. 1775 del 1933 gli atti in epigrafe indicati innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Tale Tribunale con sentenza del 10 settembre 2021, n. 155 ha peraltro dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione e ha assegnato il termine di cui all'articolo 11, comma 2, c.p.a. per la riproposizione del gravame dinanzi a questo T.R.G.A., cui la società Measure ha provveduto depositando, il 9 dicembre 2021, il ricorso in esame al fine di ottenere l'annullamento *in parte qua* degli atti in epigrafe indicati, avversandoli per i seguenti motivi di diritto:

*I. Violazione di legge. Violazione della direttiva 2001/42/CE, degli artt 41, 97, 117, co. 2, lett. s, Cost; 194 TFUE; 16, 37, 41 Carta di Nizza; 2, 4, 11, 15, 65, 95, 121, 168, d.lgs. 152/2006; 1 e 3 l 241/90 smi. Violazione e falsa applicazione degli artt 35, co 2- bis e 34, co 1, lett b, lp 11/2007, 26, NTA PUP. Difetto di istruttoria e di motivazione. Omessa considerazione dell'interesse ambientale della centrale. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, sviluppo sostenibile, tutela del legittimo affidamento. Eccesso di potere per erronea considerazione e valutazione dei presupposti. Contraddittorietà.*

La richiesta di ampliamento dei confini del Parco Adamello Brenta ha carattere strumentale e sviato poiché persegue quale unico fine quello di ostacolare la realizzazione di un impianto idroelettrico che non solo è idoneo a soddisfare gli interessi imprenditoriali del privato ma anche l'interesse generale alla produzione di energia pulita: e ciò in ossequio agli obiettivi di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 194, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE) e alle altre norme indicate nel motivo che conseguentemente risultano violate.

D'altra parte la realizzazione dell'impianto idroelettrico per derivazione dal torrente Arnò è altresì oramai giunto ad una fase talmente avanzata, avendo ottenuto una VIA positiva, da aver ingenerato un legittimo affidamento circa il suo esito favorevole.

Si configura, inoltre, il difetto di motivazione e di istruttoria poichè le finalità di valorizzazione naturalistica dell'area, addotte dal Comune allo scopo di giustificare la terza istanza di ampliamento dei confini del Parco, erano già garantite dallo stesso progetto di Measure con le prescrizioni imposte dalla VIA favorevole, non essendo tali attività di valorizzazione alternative all'uso idroelettrico ma, al contrario, pienamente compatibili con lo stesso.

Dal Rendiconto delle osservazioni allegato al Piano si evince che nel procedimento volto all'adozione della variante non è stato tenuto in considerazione il fatto che il progetto di Measure risponde ad esigenze di tutela ambientale e risulta idoneo ad apportare all'intera collettività maggiori vantaggi, in termini ambientali, paesaggistici ed economici, rispetto a quelli derivanti dall'ampliamento del perimetro del Parco.

Ad ulteriore conferma della compatibilità dell'uso idroelettrico con l'interesse naturalistico della zona rileva la presenza in tale area della centrale idroelettrica del Comune di Sella Giudicarie e di quella della società Dolomiti Energia.

*II. Eccesso di potere. Sviamento. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Violazione degli artt 97 Cost, 41 Carta di Nizza e l l 241/90 e ss.mm.ii.*

La terza istanza di ampliamento del Parco è stata accolta, nonostante anche la stessa, malcelando esigenze di valorizzazione ambientale, fosse finalizzata, come le precedenti, unicamente ad ostacolare il progetto della centrale, e di ciò il Parco avrebbe dovuto avvedersi, se solo avesse svolto una rigorosa istruttoria e un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco.

*III. Violazione dell'all I, lett j, alla direttiva 2001/42/CE, degli artt 9, 11, 13, 14, 15 e all VI alla parte II del d. lgs. 152/2006, degli artt 4 e 6 dPP di Trento 14 9 2006 n 15-68/LEG, degli artt. 9 e 10 della l. 241/1990 e dell'art 27 lp 23/1992.*

L'illegittimità degli atti gravati consegue anche alla violazione della disciplina relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Trento del 14 settembre 2006, n. 15/68/LEG/2006 - poiché in sede di emanazione della "Variante 2018", a seguito di una scelta

volontaria e consapevole, non sono state prospettate le possibili alternative al progetto presentato dal Comune.

L'Amministrazione avrebbe dovuto considerare anche le seguenti possibilità: non ampliare affatto il Parco; estendere il perimetro dell'area in misura più ridotta o in relazione ad aree diverse da quelle interessate dal progetto di concessione di derivazione idroelettrica; o, da ultimo, posticipare l'ampliamento ad un momento successivo.

In via istruttoria la ricorrente ha chiesto l'esibizione di una serie di documenti vanamente già sollecitati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche (verbali della Giunta esecutiva del Parco dell'8.8.2017, del 29.1 e del 5.11 del 2018, del 14.1, del 28.1, del 4.2, del 14.10 del 2019; verbale del Comitato di gestione del Parco del 25.2.2019; lettera riservata inviata alla Giunta esecutiva del Parco dal direttore dell'Ufficio Tecnico Ambientale dell'Ente con oggetto "*variante al Piano del Parco*" richiamata nel verbale del 13.12.2019 della suddetta Giunta esecutiva; documento recante l'opinione sul progetto di ampliamento dei confini del Vice Presidente del Parco Ivano Pezzi richiamato nel verbale del 13.12.2019 della Giunta esecutiva del Parco stesso; e.mail inviata dal direttore dell'Ufficio Tecnico Ambientale nella veste di sostituto del Direttore del Parco ai membri del gruppo di lavoro ristretto istituito per la predisposizione della variante e relativo allegato recante il verbale del 23.10.2017; lettera del 4.3.2019 del Presidente del Parco ai membri della Giunta esecutiva), nonché l'acquisizione delle testimonianze dei signori Ivan Bazzoli e Valerio Bonazza, Sindaco e Vice Sindaco del Comune di Sella Giudicarie, su specifiche affermazioni pronunciate nella seduta del Consiglio Comunale di Sella Giudicarie del 18.12.2017.

9. Con memoria depositata il 21 marzo 2022 l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, in qualità di difensore a' sensi e per gli effetti dell'art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116 di tutte le Amministrazioni intime, ha, in primo luogo, eccepito l'insindacabilità nel

merito delle scelte di pianificazione urbanistica e paesaggistica effettuate nel caso di specie: e ciò in quanto involgenti profili di ampia discrezionalità, incensurabili dal privato e insindacabili da parte del giudice.

Nel merito, ha osservato che la richiesta di adozione della variante poggiava su tre distinti ordini di ragioni: l'adeguamento alle modifiche normative sopravvenute in ambito urbanistico, ambientale ed amministrativo delle Norme di Attuazione, la modifica della cartografia e la richiesta di ampliamento dei confini del Parco formulata dal Comune di Sella Giudicarie.

Il fine generale sotteso alla variante è quello di soddisfare esigenze di valorizzazione e salvaguardia della Valle di Breguzzo, in coerenza con l'articolo 33 della l.p. 23 maggio 2007, n. 11.

Inoltre, ad avviso delle Amministrazioni, l'ampliamento *“consentirebbe di superare le difficoltà derivanti dall'esistenza di una porzione di area protetta, territorialmente estroflessa dal corpo principale del Parco e di fatto confinante su tre lati principali con “area non protetta”, ottimizzando, così, la possibilità di programmazione e l'applicazione delle misure gestionali e conservazionali”*: ciò, di fatto, corrisponderebbe all'intenzione già espressa dal Comune di Bondo allorquando, nel 2007, aveva rivolto al Parco e alla Provincia una richiesta di ampliamento *“sino a ricomprendere la porzione di circa 140 ettari del territorio del Comune di Bondo già inserita nel SITO IT 20005”*.

Le medesime Amministrazioni hanno, poi, evidenziato che Measure ha mal interpretato il contenuto delle deliberazioni della Giunta provinciale nn. 1170 e 1171 del 2015: le stesse, infatti, pur riconoscendo l'insussistenza di ostacoli all'uso idroelettrico dell'acqua, esprimerebbero una valutazione meramente preliminare, priva di alcun giudizio circa l'insussistenza di prevalenti interessi ambientali tutelati dal Parco, con la conseguenza di rendere ammissibile, anche in futuro, un mutamento pianificatorio giustificato da esigenze di pianificazione urbanistica.

In ogni caso - sostengono le Amministrazioni - l'esito positivo del procedimento di VIA è privo di rilevanza, atteso che tale valutazione riguarda singoli progetti, per i

quali la valutazione di impatto ambientale è del tutto diversa da quella operata in sede di pianificazione e programmazione territoriale: e a ciò si aggiunga che la VIA non ha determinato, in ogni caso, l'insorgenza di un'aspettativa essendo tale valutazione suscettibile di essere rivista alla luce di nuove esigenze, a maggior ragione in considerazione del fatto che la deliberazione della Giunta provinciale n. 1859 del 2018 aveva espressamente statuito che l'efficacia della VIA era subordinata all'esito positivo della procedura di deroga urbanistica, di cui all'articolo 51, comma 1, del Decreto del Presidente della Provincia del 19 maggio 2017, n. 8- 61/Leg. che approva il regolamento urbanistico provinciale.

La deroga, tuttavia, asseriscono ancora le Amministrazioni, non avrebbe mai potuto essere concessa, poiché in relazione al territorio oggetto dell'istanza di concessione sussisterebbero interessi ambientali prevalenti, che non avrebbero potuto giustificare l'adozione di tale misura eccezionale.

Quanto all'onere motivazionale, le Amministrazioni hanno evidenziato che lo stesso è stato puntualmente assolto benché in sede di adozione di uno strumento urbanistico sia sufficiente l'indicazione dei profili generali che sostengono la pianificazione.

Le osservazioni di controparte sono state, in ogni caso, debitamente considerate e confutate, come dimostra il Rendiconto inserito nel Rapporto ambientale.

Da ultimo, le intime Amministrazioni hanno rilevato che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, in sede di VAS sono state prese in considerazione e diffusamente motivate anche le possibili alternative, come si evince *per tabulas*.

Le Amministrazioni si sono comunque opposte alle istanze istruttorie, in particolare a quelle tese all'acquisizione delle prove testimoniali, eccependo la genericità dei capitoli al riguardo formulati.

10. Con ordinanza istruttoria del 23 marzo 2022, n. 4 - adottata in sede di correzione di errore materiale della precedente ordinanza n. 3 del 21 marzo 2022 - il Presidente di questo T.R.G.A., accogliendo a' sensi dell'art. 65 c.p.a. l'istanza

istruttoria formulata nel ricorso, ha ordinato alle Amministrazioni resistenti, di depositare agli atti del fascicolo di causa i documenti richiesti dalla ricorrente.

11. Alla pubblica udienza del 21 aprile 2022, nel corso della quale l'Avvocatura dello Stato ha negato la materiale esistenza del verbale della riunione del 23 ottobre 2017 richiesto insistentemente dalla ricorrente, la causa è stata rinviata alla successiva pubblica udienza del 26 maggio 2022.

12. Con ordinanza del 22 aprile 2022, n. 6 il Presidente di questo T.R.G.A. ha respinto l'ulteriore istanza istruttoria presentata da Measure, avente ad oggetto la richiesta di *“(ri-)ordinare alle Amministrazioni resistenti e al dott. Massimo Corradi l'esibizione”* qualunque ne sia la forma del verbale della riunione del 23 ottobre 2017.

Il Presidente, infatti, precisando che nel corso della pubblica udienza del 21 aprile 2022 la difesa delle Amministrazioni ha ribadito *“la materiale inesistenza dell'atto richiesto dalla parte”*, ha evidenziato che la dichiarazione resa in sede di udienza *“rende di fatto impraticabile l'emanazione, a' sensi dell'art. 65, comma 1, c.p.a., di un'ulteriore ordinanza istruttoria presidenziale avente ad oggetto la reiterazione della richiesta di acquisizione al fascicolo processuale di un documento di cui il patrocinio medesimo nega la stessa esistenza, e che pertanto ogni decisione circa l'indispensabilità del documento medesimo ai fini del decidere, nonché circa l'eventuale necessità di reiterazione dell'ordine di deposito con eventuale sua estensione anche alla persona fisica del dott. Massimo Corradi con i poteri contemplati dagli artt. 210 e ss. c.p.c. e 118 c.p.c., ai quali testualmente rinvia l'art. 63, comma 2, c.p.a. non può che essere rinviata ad un'ordinanza collegiale da eventualmente adottare alla prossima pubblica udienza del 26 maggio 2022”*.

13. In vista della pubblica udienza del 26 maggio 2022 Measure, con memoria di replica del 5 maggio 2022, ha, in primo luogo, evidenziato che la necessità di garantire continuità territoriale all'area ha carattere palesemente pretestuoso, atteso che se quello fosse effettivamente stato l'obiettivo perseguito, le zone da includere nel progetto di variante sarebbero state diverse: l'ampliamento, infatti, ha



interessato solamente *“la porzione confinante a sud-ovest con la “parte estroflessa”, includendo un fondo valle urbanizzato e un’area non compresa nei siti Natura 2000, mentre non ha incluso né la parte a nord né quella a sud, che invece - essa sì- rientra tra i siti Natura 2000”*.

L’odierna ricorrente ha inoltre precisato che il riferimento alla richiesta già inoltrata dal Comune di Bondo nel 2007 per conseguire l’ampliamento dei confini del Parco è inconferente, atteso che l’istanza allora presentata riguardava un’area diversa da quella oggetto della richiesta dell’odierna ricorrente.

Ad avviso di Measure le controparti sarebbero tutte incorse nell’errore di ritenere che la concessione per derivazione di acqua a scopo idroelettrico soddisfi unicamente interessi economici privati quando, al contrario, essa risponde, *in primis*, all’esigenza di produrre energia rinnovabile, a beneficio dell’ambiente e dell’intera collettività, con la conseguenza che l’interesse ambientale, asseritamente perseguito con il progetto di variante, non può ritenersi collocato ad un livello superiore rispetto a quello sotteso alla produzione di energia pulita.

In replica alle difese delle Amministrazioni circa la legittimità della procedura volta all’approvazione della Variante, la società ricorrente ha evidenziato per un verso che le risposte fornite dal Parco alle proprie osservazioni, pur apparentemente puntuali, in realtà sono prive di consistenza e, per altro verso, che il rilascio della VIA risulta pienamente conforme alla normativa, atteso che l’impianto si qualifica come opera di pubblica utilità.

Measure ha inoltre osservato che le Amministrazioni hanno erroneamente equiparato il Piano del Parco, in quanto preordinato alla tutela e allo sviluppo dell’ambiente e del paesaggio, ad un Piano Paesaggistico: ad avviso della ricorrente, invece, si tratta di uno strumento urbanistico di governo del territorio che, come tale, necessita di essere sottoposto alla procedura di VAS.

Fermo restando l’assunto che precede, Measure ha anche rilevato che la VAS risulta lacunosa, atteso che il Rapporto ambientale non reca le informazioni

richieste al riguardo dal citato d.P.P. n. 15/68/LEG/2006 e, più precisamente, quelle concernenti *“l’evoluzione probabile”* dello stato dell’ambiente e le *“ragionevoli alternative possibili”*.

14. Nell’udienza pubblica del 26 maggio 2022 la difesa erariale ha eccepito la tardività della memoria avversaria depositata il 5 maggio 2022 assumendo la scadenza del relativo termine il 31 marzo 2022 e ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su di essa.

La difesa della ricorrente si è opposta all’eccezione rilevando che *“i termini a difesa si computano a ritroso”*. L’avvocato dello Stato, a rettifica di quanto dichiarato dal procuratore dello Stato intervenuto alla precedente udienza, ha rappresentato che il documento ripetutamente richiesto dalla ricorrente, vale a dire il verbale del 23 ottobre 2017, è stato infine reperito.

La trattazione della causa è stata quindi rinviata, anche per l’eventuale proposizione di motivi aggiunti di ricorso da parte della società ricorrente, alla pubblica udienza del 29 settembre 2022.

15. Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 28 giugno 2022, a seguito del verbale del 23 ottobre 2017 infine versato in giudizio, avverso gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo è stato dedotto il seguente ulteriore motivo:

*IV. Violazione di legge, in particolare dell’art. 35, comma 2-bis, l.p. 11/2007 e dell’art. 3 l. 241 del 1990. Eccesso di potere per sviamento e abnorme difetto di istruttoria. Motivazione carente.*

I contenuti testuali del verbale del 23 ottobre 2017, la cui esibizione è stata reiteratamente benché in un primo tempo senza successo sollecitata, confermano il vizio di sviamento di potere che affligge gli atti impugnati.

Emerge dal documento la consapevolezza da parte dei componenti del gruppo di lavoro per la redazione delle linee direttive della variante che le motivazioni alla base dell’ampliamento della superficie del Parco non sono di natura ambientale: in particolare ai sensi della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 23 maggio 2007, n. 11 non trova giustificazione quella parte di ampliamento

che non riguarda una zona speciale di conservazione (ZSC), ma interessa “*proprietà private con edifici adibiti a seconde case, pertinenze degli stessi (prati da sfalcio) e porzioni di bosco a ridosso del torrente*”, rimanendo tra l’altro esclusa proprio “*l’area della Val Arnò che avrebbe maggiori valori ambientali ed evidenti caratteristiche di pregio tali da giustificare l’opportunità di ampliamento*”.

Conseguentemente, “*è evidente che c’è una motivazione di base legata alla volontà di contrastare l’iniziativa di realizzare la centralina*”.

Peraltro, né la deliberazione del 13 dicembre 2019 n. 2029 della Giunta Provinciale di Trento, né gli atti prodromici a tale decisione danno conto del verbale e giustificano l’assenza di qualsivoglia motivazione ambientale per l’ampliamento.

I contenuti del documento di cui trattasi, pur esposti alla Giunta esecutiva nella seduta del 30 ottobre 2017, non sono stati riportati nel verbale della Giunta stessa emblematicamente essendo stati mantenuti riservati considerando quello del 23 ottobre 2017 un atto interno.

Tutto ciò conferma pertanto, ad avviso della ricorrente, lo sviamento di potere che ha improntato l’agire delle Amministrazioni, viziato pure per carente istruttoria e motivazione.

La ricorrente rileva, altresì, che il Parco è caratterizzato da una grande quantità di introflessioni ed estroflessioni - la più ampia è costituita dalla Val Rendena, che addirittura divide in due l’intero Parco – e la variante di cui è causa neppure elimina *in toto* l’estroflessione, in quanto il nuovo confine non raggiunge l’apice sud-est del precedente ampliamento dei laghi di Valbona.

16. In vista dell’odierna udienza le parti hanno presentato ulteriori memorie, difensive e in replica, insistendo per le rispettive contrapposte tesi.

17. L’Avvocatura di Stato ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti considerato che il *verbale* della riunione del 23 ottobre 2017 della Commissione tecnica, depositato dalla stessa Amministrazione il 27 maggio 2022 non avrebbe carattere di atto amministrativo.

Nel merito la medesima difesa ha rilevato che, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, l'eventuale ampliamento alla Val d'Arnò non avrebbe avuto incidenza alcuna sull'esistenza dell'impianto comunale: infatti le Norme di Attuazione del Piano del Parco prevedono all'art. 22 comma 3, il divieto di nuove derivazioni a fini idroelettrici e non di opere già esistenti.

La difesa delle Amministrazioni ha pure osservato che le aree a parco naturale e le aree ZPS (zone di protezione speciale) nonché le ZSC (zone speciali di conservazione), hanno natura e finalità tra loro differenti, per cui non necessariamente vanno ricomprese in un parco solo le ZSC, come viceversa ritiene la ricorrente.

Infine la stessa difesa ha evidenziato che i confini dei parchi in realtà si caratterizzano tutti per "*introflessioni*" ed "*estroflessioni*" essendo basati su motivazioni non solo geografiche, bensì di vario tipo quali la medesima valenza economica dell'area o la maggiore o minore "*prospettiva turistica*" della stessa.

18. Con memoria dell'8 settembre 2022 Measure - a sua volta - in replica all'eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti formulata dall'Avvocatura dello Stato, ha osservato che *il verbale* della riunione del 23 ottobre 2017 non è oggetto di impugnazione e che i suddetti motivi aggiunti sono stati proposti "*per quanto occorrer possa*" soltanto per rafforzare, alla luce del verbale anzidetto, le censure già proposte nel ricorso introduttivo.

Nel merito Measure ha nuovamente sottolineato la strumentalità dell'ampliamento del Parco puntualmente contestando ogni profilo prospettato dall'Avvocatura dello Stato a sostegno dell'agire delle Amministrazioni.

19. Alla udienza pubblica del giorno 29 settembre 2022 i ricorsi, dopo ampia discussione, sono stati trattenuti in decisione.

## DIRITTO

I) *In limine litis* va evidenziato che, considerato quanto ampiamente dedotto in giudizio, al fine del decidere non è affatto necessario tener conto della memoria

della ricorrente depositata il 5 maggio 2021 di cui le Amministrazioni sostengono la tardività.

I contenuti della suddetta memoria, quindi, possono essere disattesi, anche considerato che in ogni caso su tale atto si è potuta dispiegare appieno l'attività difensiva.

II) Stante l'ottenuta esibizione dei documenti richiesti, in particolare a seguito delle ordinanze del Presidente di questo Tribunale, l'acquisizione delle prove testimoniali sollecitate dalla ricorrente non trova allo stato giustificazione, né utilità.

III) Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione in rito sollevata dalle Amministrazioni resistenti e dichiarata l'ammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.

Al riguardo, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa erariale, nell'economia del presente giudizio non assume rilevanza la natura o meno di atto amministrativo caratterizzante il cosiddetto verbale della riunione del 23 ottobre 2017 del gruppo di lavoro istituito dalla Giunta esecutiva del Parco naturale Adamello Brenta per la redazione delle *“linee guida e degli indirizzi dei nuovi processi di variante”*.

Vale considerare in tal senso, al di là del *nomen iuris* e della natura sostanziale del suddetto documento, che quest'ultimo non è stato impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, i quali risultano proposti *“per quanto occorrer possa”* così introducendo, proprio sulla base del verbale del 23 ottobre 2017, nuove ragioni a sostegno delle domande già avanzate con il ricorso introduttivo.

In altri termini, nella fattispecie in esame i motivi aggiunti, non avendo portata impugnatoria nuova, si configurano quali motivi aggiunti propri (art. 43, prima parte del primo periodo del comma 1, c.p.a.) che si innestano sul ricorso originario al fine di corroborarne le censure a mezzo del documento *de quo*.

Quanto a quest'ultimo, giova poi in particolare evidenziare che esso è stato incontestatamente predisposto all'esito di una riunione (cfr.e- mail del 31 ottobre 2017 del sostituto del direttore del Parco *“le risultanze della riunione di lunedì*

scorso”) di un organo collegiale formalmente istituito (cfr. deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2017 della Giunta esecutiva del Parco) con l’incarico di svolgere un’istruttoria tecnica redigendo le “*linee guida e gli indirizzi dei nuovi processi di variante*”, e che i contenuti del cosiddetto “*verbale*” sono in tutta evidenza riconducibili a tali “*linee guida e indirizzi*” nonostante la ben evidente informalità che caratterizza il documento ed, altresì, che non consta che tale asserito “*verbale*” del 23 ottobre 2017 sia giammai stato smentito da alcuno, componente del gruppo di lavoro ristretto ovvero della Giunta esecutiva.

D’altra parte, il documento di cui trattasi risulta pure trasmesso il 31 ottobre 2017 dal Sostituto del Direttore dell’ufficio tecnico del Parco mediante la propria e-mail istituzionale a membri della Giunta esecutiva del Parco stesso per le valutazioni di competenza.

Infine, in esecuzione delle ordinanze istruttorie del Presidente di questo Tribunale, il verbale di cui si tratta risulta depositato in giudizio in forma rituale dalla direzione del Parco a mezzo dell’Avvocatura di Stato: e tanto basta ad escludere i profili di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti invocati dalle Amministrazioni.

Invero il “*verbale*” del 23 ottobre 2017, lungi dal poter essere considerato *tamquam non esset*, sotto il profilo formale si connota in ogni caso adeguatamente al fine eventualmente di suffragare sotto il profilo sostanziale le censure già avanzate con il ricorso introduttivo.

I motivi che precedono giustificano, dunque, la reiezione dell’eccezione formulata dalla difesa erariale.

IV) Ciò premesso, i ricorsi sono fondati e meritano pertanto di essere accolti per quanto segnatamente riguarda la violazione delle normative richiamate in particolare nel I motivo e che promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili nonché la violazione della disciplina sui parchi naturali provinciali di cui alla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e, del pari, il vizio di eccesso di

potere declinato nei motivi I e II del ricorso introduttivo e IV dei motivi aggiunti, con riferimento alle diverse figure sintomatiche menzionate - ivi compreso in particolar modo anche lo sviamento - con assorbimento dei restanti motivi e censure.

È appena il caso di rilevare che l'intento sviato che *in primis* ha indotto il Comune di Sella Giudicarie a chiedere, ex art. 35 comma 2 bis della l.p. n. 11 del 2007, l'ampliamento del perimetro del Parco naturale Adamello Brenta includendovi la località Dispensa interessata dalla richiesta di concessione per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ambita dalla ricorrente, si riverbera a cascata sugli atti successivi, contagiando di illegittimità l'agire, univocamente indirizzato ad estendere l'area del Parco, di tutte le diverse Amministrazioni (il Comune, il Parco, la Provincia, con i rispettivi organi e strutture amministrative) coinvolte a vario titolo e con atti di natura e funzione diversi nel procedimento di adozione della contestata variante 2018 al Piano del Parco infine conclusosi con il provvedimento in principalità impugnato, vale a dire la deliberazione della Giunta provinciale n. 2029 del 13 dicembre 2019.

Si aggiunga, altresì, che la peculiarità, se non la complessità a tratti percepibile, della vicenda in esame deriva altresì dallo svolgimento, pressochè in concomitanza quanto alle ultime fasi, di due distinte e diverse procedure, finalizzate l'una all'ottenimento della concessione per derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e l'altra all'adozione della variante recante l'ampliamento del Parco. Entrambi tali procedure, per lo meno in quanto l'ampliamento intervenuto impedisce - ex art. 7 comma 1, lettera f, punto V) delle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e ai sensi dell'art. 22 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco - il rilascio a Measure della concessione per derivazione d'acqua, presentano indiscutibili nessi e collegamenti certo non ignorabili da parte delle Amministrazioni intimare.

In particolare il procedimento di adozione della variante, che ha preso avvio nel 2017 mentre nel 2013 aveva avuto inizio l'*iter* per la concessione di derivazione

d'acqua, per quanto riguarda l'ampliamento del Parco ha in realtà trovato attuazione secondo un'ottica meramente atomistica che ha determinato un'azione amministrativa del tutto frammentata in cui, per certi fondamentali aspetti - come si suol dire con il ben noto detto popolare secondo cui la mano destra pareva non sapere cosa stesse facendo la sinistra - si coglie un palese *deficit* istruttorio e motivazionale, per di più ridondante in sviamento di potere.

V) Giova evidenziare a questo punto che il quadro normativo entro cui si colloca la controversia in esame risulta rappresentato in primo luogo dalla l.p. 6 maggio 1988, n. 18, recante "*Ordinamento dei parchi naturali*, ai sensi della quale è stato istituito dalla Provincia Autonoma di Trento l'Ente Parco Adamello Brenta.

La disciplina dei parchi naturali provinciali è quindi delineata dalla susseguente legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura del 23 maggio 2007, n. 11 che, confermando l'istituzione del parco denominato "*Parco naturale Adamello - Brenta*", ha previsto un sistema di aree protette provinciali al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la valorizzazione della natura, dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e della cultura identitaria (art. 33).

Segnatamente, la rete delle aree protette provinciali comprende la rete ecologica europea "*Natura 2000*", vale a dire zone di protezione speciale (ZPS) e zone speciali di conservazione (ZSC), i parchi naturali provinciali, le riserve naturali provinciali e le riserve locali.

L'art. 34, comma 1, lettera b) della citata l.p. n. 11 del 2007 specifica che i parchi naturali provinciali sono "*costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali o comunque sostenibili atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti*". L'art. 35,



comma 2-bis, della anzidetta legge dispone che *“I perimetri dei parchi naturali provinciali individuati dal piano urbanistico provinciale oppure ai sensi del comma 3 possono essere ampliati su richiesta dei comuni interessati, purché sia assicurata la continuità territoriale e la coerenza della richiesta con le finalità del parco. In tal caso si applicano le procedure previste per le varianti al piano del parco”*.

A propria volta l'art. 26 della l.p. 27 maggio 2008, n. 5, che approva il nuovo piano urbanistico provinciale (PUP), precisa che *“Sono aree a parco naturale provinciale i territori costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale....”*

La normativa di settore sui parchi si completa quindi con il *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco*”, approvato con decreto del Presidente della Provincia del 21 gennaio 2010, n. 3-35 Leg., che disciplina, agli articoli da 27 a 31, il complesso *iter* finalizzato all'adozione e all'approvazione del piano del parco e, all'articolo 32, la procedura concernente le *“Varianti, rettifiche e adeguamenti del piano del parco”*.

Va infine sottolineato anche l'art. 41 della legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15 in base al quale il Piano del Parco sostituisce ogni altro strumento di pianificazione, compresa quella urbanistica.

VI) Come si è detto, le censure sollevate dalla ricorrente nei motivi I, II e IV – che attesa l'intrinseca relazione possono essere esaminati congiuntamente – sostanzialmente muovono dall'assunto secondo cui la variante al Piano nella parte recante l'ampliamento del Parco sarebbe meramente strumentale ad ostacolare il progetto di realizzazione della centrale idroelettrica, mentre le asserite esigenze di valorizzazione ambientale avrebbero natura pretestuosa.

In ragione di ciò, Measure oltre al *deficit* istruttorio e motivazionale (e alla irragionevolezza, sproporzione e contraddittorietà) sostiene fermamente, e con valenza assolutamente preponderante nell'economia complessiva del ricorso, che gli atti impugnati, essendo stati emanati per un fine diverso rispetto a quello per il

quale erano preordinati, sono affetti dal vizio di sviamento di potere, ossia da un vizio della funzione amministrativa o, se si preferisce, della violazione dei limiti interni della discrezionalità amministrativa (cfr. al riguardo, *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 32).

VII) Con riferimento allo sviamento di potere, la giurisprudenza, anche di questo T.R.G.A., è granitica e particolarmente rigorosa nell'affermare che *“il vizio di eccesso di potere per sviamento si configura in presenza di una comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ossia laddove il potere sia esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, in particolare quando l'atto è stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico; peraltro tale grave censura va supportata con precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua funzione tipica, di talché la parte ricorrente non può limitarsi a formulare una mera supposizione circa l'intento sviato dell'Amministrazione”* (TRGA Trentino - Alto Adige/Südtirol, Trento, 6 maggio 2022, n. 91; Cons. Stato, Sez. VII, 28 marzo 2022, n. 2252; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 30 aprile 2021, n. 68; Cons. Stato, Sez. VI, 4 maggio 2022, n. 3480).

Senonché, nel caso in esame il Collegio ritiene che la prova dello sviamento di potere risulti del tutto correttamente assolta non solo in quanto puntualmente onorata dalla ricorrente a mezzo di una serie di circostanze gravi, precise e concordanti, di cui si dirà nel prosieguo e che configurano qualcosa di più di un principio di prova, bensì pure in ragione del fatto che le Amministrazioni intimare non si sono premurate di confutare efficacemente o, più probabilmente, non sono state in grado di smentire tale ben grave censura.

VIII) Invero non può essere sottaciuto che l'Ente Parco così come il Comune di Sella Giudicarie e analogamente la Provincia, in più occasioni e non unicamente in questa sede giudiziale si sono limitati a ribadire che la scelta operata attiene alla materia della pianificazione urbanistica e che, per tale ragione, è connotata da

ampia discrezionalità ed è insindacabile.

Sull'argomento il Collegio non ignora l'unanime giurisprudenza secondo cui *“le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità”* (Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2022, n. 3170).

Tuttavia nel singolare caso di specie assume carattere decisivo il fatto che l'opera oggetto dell'istanza di Measure è un impianto idroelettrico, finalizzato a soddisfare non solo l'interesse, in ogni caso qualificato, imprenditoriale ed economico della società, ma anche l'interesse generale alla tutela dell'ambiente mediante la produzione di energia cosiddetta *“pulita”*.

La centrale per la cui esecuzione la ricorrente ha richiesto l'autorizzazione - si badi, - è idonea ad apportare un innegabile vantaggio all'ambiente e, quindi, alla collettività e, di conseguenza, l'interesse alla sua realizzazione, lungi dal poter essere *tout court* ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico alla valorizzazione ambientale (che dovrebbe essere) insito nell'ampliamento del territorio del Parco, risulta esso stesso - e parimenti - anche di natura pubblica e non meramente privata.

A proposito del primario interesse pubblico - ambientale alla produzione di energia da fonti rinnovabili rileva, tra l'altro, che la stessa Provincia Autonoma di Trento con propria legge 17 settembre 2013, n. 19 recante la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale ha individuato quale specifico obiettivo la riduzione della dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili di origine esterna e il raggiungimento dell'autosufficienza energetica, così come l'incremento della capacità di assorbimento dell'anidride carbonica e degli altri gas climalteranti da parte degli ecosistemi (cfr. art. 23).

La tutela ambientale e la produzione di energia da fonti rinnovabili in definitiva, come confermano le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1170 e n. 1171 del 13 luglio 2015 (*“non sussistono prevalenti interessi pubblici ad un uso diverso*

*dell'acqua rispetto a quello idroelettrico*” “*non sussiste un prevalente interesse ambientale incompatibile con la domanda*”) non si configurano quali interessi contrapposti e tra di loro incompatibili, e il loro corretto bilanciamento postula solo un'effettiva verifica dell'impatto ambientale della centrale come avvenuto nella fattispecie con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1859 del 5 ottobre 2018 che reca al riguardo una valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di Measure.

Proprio in ragione di quanto precede, stante la tipologia di opera nonché lo stato di avanzamento della relativa procedura, il Collegio ritiene allora che nonostante “*in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le decisioni dell'Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico discrezionale -*”(T.A.R. Veneto, Sez. II, 7 gennaio 2022, n. 61; Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2021, n. 4791), le Amministrazioni, proprio in considerazione della concomitante procedura istruttoria del progetto presentato dall'attuale ricorrente, avrebbero dovuto motivare in maniera ben più puntuale e convincente la propria decisione volta ad ampliare l'area del Parco: e ciò in quanto ricadendo l'opera all'interno del Parco medesimo la circostanza, ex art. 7, comma 1, lettera f, punto V) delle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e ai sensi dell'art. 22 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, avrebbe impedito di assentire la concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico richiesta da Measure.

Va infatti in proposito particolarmente considerato che l'opera idroelettrica dopo essere stata sottoposta al vaglio delle varie Autorità competenti in materia, prima dell'adozione definitiva della contestata variante aveva pure già ottenuto una VIA positiva.

Tale stato di cose può senz'altro aver legittimamente determinato nella società ricorrente anche l'insorgere di un legittimo affidamento circa la conclusione

positiva dell'intera procedura di rilascio della concessione di derivazione idroelettrica. la qual cosa *a fortiori* avrebbe comportato la necessità di dar conto della ponderazione dell'interesse alla realizzazione della centrale idroelettrica sacrificato a favore dell'(asserito) interesse alla tutela ambientale (che dovrebbe essere) sotteso all'ampliamento, nonché nello specifico delle ragioni in base alle quali è stato privilegiato quest'ultimo, caratterizzato da una natura pubblica che comunque connota anche l'impianto idroelettrico progettato da Measure e per la cui realizzazione il Comune avrebbe potuto - o meno - dar corso alla procedura di deroga urbanistica.

Va pure rilevato, peraltro, che l'impegno esplicativo richiesto avrebbe dovuto riguardare - a monte e principalmente - proprio i motivi in base ai quali si è ritenuto di ampliare il Parco includendovi al fine della loro salvaguardia ambientale aree di modesto o nullo valore ambientale, ove risultano insediati *"proprietà private con edifici adibiti a seconde case, pertinenze degli stessi (prati da sfalcio) e porzioni di bosco a ridosso del torrente"*, rimanendo tra l'altro in buona parte esclusa proprio *"l'area della Val Arnò che avrebbe maggiori valori ambientali ed evidenti caratteristiche di pregio tali da giustificare l'opportunità di ampliamento"* (cfr. verbale del 23 ottobre 2017).

E, ancora, avrebbero dovute essere rappresentate le ragioni in base alle quali è stata favorita la realizzazione di iniziative di turismo sostenibile quali, tra le altre, la rinaturalizzazione di un tratto del torrente Arnò e la creazione di percorsi naturalistici e sensoriali (tali essendo le motivazioni a sostegno della richiesta di ampliamento del Comune) rispetto a una centrale idroelettrica, il cui progetto, coerentemente alle prescrizioni formulate dalla Provincia a conclusione del procedimento di VIA, comprendeva un piano di misure compensative atte a valorizzare ambientalmente l'area del tutto analoghe a quelle indicate dal Comune a giustificazione dell'ampliamento.

In altri termini, avrebbe sicuramente meritato di essere chiarito il motivo che ha indotto ad utilizzare la risorsa idrica *"secondo prevalenti interessi pubblici*

*alternativi allo sfruttamento idroelettrico*”; il ritenuto *“sfruttamento idroelettrico”* in realtà altro non è che la legittima produzione da parte di un soggetto privato di energia da fonti rinnovabili, mentre è pure stato assodato che *“non sussistono prevalenti interessi pubblici ad un uso diverso dell’acqua rispetto a quello idroelettrico”* e neppure *“un prevalente interesse ambientale incompatibile con la domanda”* (cfr. deliberazioni della Giunta provinciale n. 1170 e n. 1171 del 13 luglio 2015).

Il *deficit* motivazionale, nel senso che si è detto, neppure è colmato *per relationem*. Invero il documento *“Considerazioni scelte amministrative e linee di programma del Comune di Sella Giudicarie in merito alla valorizzazione ambientale della Val di Breguzzo”* allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 18 dicembre 2017, il documento preliminare a supporto della variante del Comitato di gestione del Parco, la relazione tecnica al Piano nonché il Rapporto ambientale e il rendiconto sulle osservazioni allegati all’impugnata deliberazione della Giunta provinciale, sostanzialmente reiterano inconsistenti e tautologiche ragioni limitate all’ampliamento senza considerare il progetto di centrale idroelettrica concomitantemente in istruttoria e che, anzi, il Parco ritiene senza ulteriori considerazioni soltanto *“un’attività ed iniziativa di carattere privato”* esulante dalle proprie valutazioni.

Peraltro non possono non essere evidenziate le espressioni perplesse e poco convinte con cui in tali documenti viene riconosciuta la presenza del requisito della coerenza con le finalità del Parco cui unitamente alla continuità territoriale è subordinato l’ampliamento del perimetro del Parco medesimo (*“Va osservato come troverebbe maggior coerenza e opportunità una proposta di ampliamento allargata anche a tutta la Val Arnò.....”*).

L’inadeguatezza dell’impianto motivazionale, che già di per sé depone a favore della tesi della ricorrente circa lo sviamento di potere, incide pure - tra l’altro - anche sull’intrinseca ragionevolezza, proporzionalità e coerenza dei provvedimenti

impugnati.

Invero, e per non dir altro, da questi ultimi non emerge affatto la non eccedenza, vale a dire che non risulta ad esempio sia stata considerata l'opzione di un accoglimento solo parziale della richiesta di ampliamento al fine di non penalizzare oltremodo l'interesse a realizzare la centrale: il che significa che non è stata fatta applicazione del principio del minor sacrificio possibile di tutti i concorrenti interessi in gioco, principio di cui è indispensabile tener conto anche nel caso in cui i suddetti interessi fossero di natura privata.

D'altra parte il *deficit* motivazionale consegue, come di consueto avviene, ad un'istruttoria del tutto carente da parte delle Amministrazioni.

È sufficiente considerare in tal senso che gli atti relativi al procedimento di variante in principalità impugnati non tengono in considerazione alcuna gli atti già adottati della procedura finalizzata all'ottenimento della derivazione a scopo idroelettrico.

Al riguardo non va sottaciuto che, diversamente da quanto avvenuto nel procedimento di variante, nell'ambito della procedura per conseguire la derivazione d'acqua, in particolare la deliberazione della Giunta provinciale n. 1859 del 5 ottobre 2018 con cui relativamente al progetto di Measure è stata espressa una valutazione positiva circa l'impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, dà puntualmente atto della presentazione all'Ente Parco da parte del Comune di Sella Giudicarie di *“un'apposita richiesta finalizzata ad ampliare l'area del Parco per ricomprendere la Val di Breguzzo in cui ricade l'opera sottoposta alla presente procedura di VIA”*.

Nondimeno con la citata deliberazione della Giunta provinciale viene pure rilevato che l'efficacia della VIA rilasciata è subordinata all'esito positivo del procedimento di deroga di cui al titolo IV, capo VI, della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (nonché all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia del 19 maggio 2017, n. 8- 61/Leg. che approva il regolamento urbanistico provinciale), con ciò riconoscendo che l'opera pur non prevista dagli strumenti urbanistici vigenti è

pubblica o d'interesse pubblico e, ancora, il suddetto provvedimento dà parimenti atto che il Comune di Sella Giudicarie non ha però ritenuto di dar corso alla procedura di deroga urbanistica. Ebbene, le dichiarazioni giammai smentite emergenti dalla trascrizione versata in atti del Vice Sindaco e anche del Sindaco di Sella Giudicarie nel corso della seduta del Consiglio comunale del 18 dicembre 2017, spiegano con il paventato contenzioso giurisdizionale le ragioni che hanno indotto a non utilizzare lo strumento del diniego della deroga optando per il “*male minore*”, vale a dire l'ampliamento dei confini del Parco, strumento ritenuto meno rischioso da tale punto di vista in relazione alla discrezionalità che rispetto all'ampliamento lo contraddistingue(rebbe) (“*è vero che noi abbiamo l'arma della deroga, perchè il privato per poter costruire la centrale deve chiederci la concessione, in deroga, e noi sicuramente diciamo di no, ma lui poi ricorre al TAR, ..... Questo è il male minore..... Se non ci fosse la centrale di mezzo non saremo a questo punto, cosa facciamo ? facciamo senza ampliare i confini ? facciamo senza e corriamo il rischio di andare incontro a dieci anni di conflitti giuridici e poi magari vederci realizzare la centrale?..... Tutti gli atti di ordine pianificatorio sono discrezionali, da parte dell'Amministrazione.....*”).

IX) Peraltro la discussione avvenuta in Consiglio comunale in occasione dell'approvazione della deliberazione n. 81 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto la terza richiesta di ampliamento dei confini del Parco infine avanzata dal Comune di Sella Giudicarie il 30 novembre 2017, concorre in modo eclatante ad acclarare lo sviamento di potere (“*Se non ci fosse la centrale di mezzo non saremo a questo punto*” e persino “*Io sono contrario che venga uno di Pinzolo a farla (la centrale)*”).

È ben vero che poche espressioni sfuggite in situazioni aspre e climi accesi per sé stanti non valgono a sostanziare il grave vizio dedotto, tuttavia il crudo dibattito consiliare, di inesorabile peso, unitamente ad ulteriori sintomatiche circostanze, disvela senza tema di smentita la falsità di intenti, andando a costituire insieme agli



altri indizi il supporto probatorio del vizio che nella fattispecie ha inficiato l'azione amministrativa.

Ebbene, quanto agli elementi ed aspetti che rilevano al fine di accertare oltre ogni ragionevole dubbio il dissimulato scopo dell'ampliamento del Parco, vale allora evidenziare che il rivelativo confronto in Consiglio comunale del 18 dicembre 2017 era stato eloquentemente preceduto da una mozione approvata il 28 luglio 2016 avente ad oggetto *“una presa di posizione decisa e contraria alla costruzione di una nuova centrale in Val di Breguzzo”* nell'intento di *“utilizzare tutte le risorse possibili e la determinazione necessaria al fine di evitare qualsiasi concessione delle acque per utilizzo privato a scopo idrologico”* e di *“evitare qualsiasi contrattazione economica con la ditta Measure”*.

Merita a questo punto rilevare che in questa sede di giudizio si fa questione della legittimità dello strumento amministrativo utilizzato al fine di impedire la realizzazione della centrale idroelettrica attesa l'intangibilità delle scelte e degli indirizzi politici degli organi comunali purché, appunto, legittimi.

Come emerge dal verbale del 24 luglio 2017, anche la Giunta Esecutiva del Parco si è espressa emblematicamente nei termini che seguono *“Il Presidente informa la Giunta esecutiva che ha partecipato alla riunione “Salvarnò” organizzata dal Comune di Sella Giudicarie, durante la serata è emersa la volontà di ampliare i confini del territorio del Parco nel Comune di Sella Giudicarie, finalizzato principalmente a bloccare l'iniziativa di una nuova centralina idroelettrica sfruttando le acque del torrente Arnò. L'assessore Motter interviene chiedendo di concordare con l'amministrazione comunale la possibilità di ampliare i confini verso la Val d'Arnò fino al Passo del Frate, al fine di fare un ampliamento che sia ragionevole e non solo finalizzato ad evitare la realizzazione della centralina”*.

Viene poi in rilievo il cosiddetto verbale del 23 ottobre 2017, il quale risulta effettivamente in grado di avvalorare ulteriormente lo sviamento di potere che caratterizza gli atti impugnati.

Le considerazioni espresse dal gruppo di lavoro incaricato dal Parco di

approfondimenti istruttori e della stesura di *“linee guida ed indirizzi”* per la nuova variante con riferimento all’assenza di giustificazioni per quella parte di ampliamento che non riguarda una ZSC e per l’esclusione proprio dell’area di maggior pregio ambientale della Val Arnò, sono infatti completate dalla consequenziale conclusione per cui *“è evidente che c’è una motivazione di base legata alla volontà di contrastare l’iniziativa di realizzare la centralina”*.

A fronte di dichiarazioni di tale portata, così chiare e non travisabili, il Collegio ritiene non vi sia davvero spazio per reali margini di dubbio circa le effettive ragioni che hanno mosso le Amministrazioni, tutte attivamente coinvolte nell’ampliamento del Parco.

Né va sottaciuto d’altra parte che su sollecitazione del Parco il Comune di Sella Giudicarie ha effettivamente via via modulato l’area richiesta in ampliamento con la presentazione di tre domande, rispettivamente il 4 maggio 2017, il 2 ottobre 2017 e infine il 30 novembre 2017, recanti un sempre maggior incremento dell’area che interessasse il più possibile (benché in realtà mai completamente) superfici in zona speciale di conservazione (ZSC).

E il Parco, pur con perplessità, ha infine contraddittoriamente valorizzato ciò che precedentemente aveva ritenuto inadeguato.

Oltremodo paradigmatico dell’intendimento di ostacolare, nella sostanza delle cose, la realizzazione della centrale idroelettrica risulta anche il fatto che nel Rapporto ambientale redatto ai fini della Valutazione Ambientale Strategica della Variante 2018 si precisa che *“non si rilevano e non appare opportuno considerare, ragionevoli alternative possibili a quanto contenuto nel presente documento di valutazione”*

X) Alla luce di quanto suesposto va da sé che risultano - altresì - concomitantemente integrati i vizi di violazione di legge con riferimento alle disposizioni normative richiamate nel primo motivo di ricorso che promuovono le fonti energetiche rinnovabili e alle disposizioni provinciali che disciplinano i parchi

naturali provinciali.

Le Amministrazioni intimate per un verso senza un legittimo motivo non hanno favorito la produzione di energia idroelettrica, mentre per un altro hanno disatteso i presupposti per disporre l'ampliamento del Parco in particolare con riferimento alla coerenza con le complessive finalità istituzionali di tale Ente, atteso che in particolare – e come già dianzi rilevato - sono state ricomprese nei confini di quest'ultimo aree di ciò immeritevoli quali *“proprietà private con edifici adibiti a seconde case, pertinenze degli stessi (prati da sfalcio) e porzioni di bosco a ridosso del torrente”*.

L'ampliamento del perimetro del Parco, pertanto, intrinsecamente non evidenzia motivi di legittimità per essere disposto, denotando semmai l'intento sviato che lo sorregge.

XI) In definitiva l'irrealizzabilità della centrale di Measure non è un mero effetto secondario, casuale ed altresì involontario conseguente all'agire legittimo delle Amministrazioni coinvolte nella procedura di variante per l'ampliamento del Parco. In altri termini, non si è trattato di un'eterogenesi dei fini atteso che le Amministrazioni intimate non hanno agito per motivi ambientali, come asserito, bensì proprio allo scopo di arrestare la costruzione della centrale, come dimostrano le inequivocabili evidenze riportate dalla ricorrente.

Se è vero che la figura sintomatica dello sviamento di potere consiste nell'effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero quando il potere è stato esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso e, in particolare, quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico (così, puntualmente, ed *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 32), la vicenda considerata nel presente giudizio risulta in sé tipicamente, e in via del tutto deprecabile, riconducibile a tale ipotesi di illegittimo esercizio dell'azione amministrativa.

XII) Come anticipato, i motivi I e II del ricorso introduttivo e IV del ricorso per motivi aggiunti per le ragioni e nei termini che precedono sono fondati: e a ciò

consegue l'accoglimento, con assorbimento dei restanti motivi e censure, di entrambi i ricorsi.

Per l'effetto vanno annullati i provvedimenti impugnati nella parte in cui gli stessi hanno riguardo all'ampliamento del Parco includendovi l'area, in località Dispensa, interessata dalla richiesta di concessione per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico presentata dalla ricorrente.

XIII) Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, in epigrafe indicati, li accoglie entrambi nei sensi indicati in motivazione.

Per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui gli stessi hanno riguardo all'ampliamento del Parco includendovi l'area, in località Dispensa, interessata dalla richiesta di concessione per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico presentata dalla ricorrente.

Condanna il Comune di Sella Giudicarie, il Parco naturale Adamello Brenta e la Provincia Autonoma di Trento a corrispondere alla ricorrente le spese di giudizio che si liquidano nella misura di euro 1.500,00 oltre ad accessori di legge a carico di ognuno di essi, nonché a rifondere il contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Antonia Tassinari**

**IL PRESIDENTE**  
**Fulvio Rocco**

**IL SEGRETARIO**